

Studio Legale
Prof. Avv. Letterio Donato
via Centonze, 87
98122, Messina
leliodonato@pec.giuffre.it

Studio Legale
Prof. Avv. Gianni Toscano
via. G. La Farina, 62
98123, Messina
avv.giannitoscano@pec.giuffre.it

**On. le Tribunale Amministrativo Regionale
per la Regione Calabria – Catanzaro**

Ricorso

Nell'interesse della dott.ssa. Chiara Ardissoni, c.f. RDSCHR86P52G288F, nata a Palmi (RC) il 12.09.1986 e residente in Taurianova (RC) in via C. da Olivetello, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura da intendersi allegata in calce al presente atto art. 83 c.p.c. dal Prof. Avv. Letterio Donato (c.f. DNTLTR83C01F158C, pec: leliodonato@pec.giuffre.it, tel./fax: 090661043) e dal Prof. Avv. Gianni Toscano (cf. TSCGNN87L07I690A, pec: avv.giannitoscano@pec.giuffre.it), con domicilio eletto ai sensi dell'art. 25 cpa all'indirizzo pec: leliodonato@pec.giuffre.it.

contro

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, c.f. e partita IVA (80185250588), con sede in Viale Trastevere, 7600153 Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Calabria, c.f.: 97036700793, con sede in Via Lungomare, 259 - 88100 Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;

e nei confronti di

- Bruzzese Alessandra, Via Modigliani, n. 3, Rosarno (RC).

per l'annullamento, previa sospensione,

- del Decreto n. 21620 del 09.08.2024, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. per il personale scolastico n.

2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso A026 – Matematica per la Regione Calabria;

- della suddetta graduatoria concorsuale, resa nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n.206, e delle successive modifiche;

- di tutti le successive rettifiche e integrazioni della graduatoria e dei rispettivi atti di approvazione, ivi compresi i decreti di integrazione prot. n. 23912 del 27/8/2024 e 23561 del 23/8/2024;

- del Decreto n. 32278 del 28.10.2024, con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 6.12.2023 per la classe di A026 – Matematica per la regione Calabria (posti n. 77);

- della suddetta graduatoria concorsuale allegata al decreto n. 32278 del 28.10.2024;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.

nonché per l'accertamento

- del diritto della ricorrente ad essere inserita nell'elenco dei vincitori come risultante dalla graduatoria.

Premesse

Con domanda di partecipazione trasmessa il 27.12.2023, la Dott.ssa Ardissonne ha preso parte alla procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.M. 26 ottobre 2023, n. 2575 del 06/12/2023, indetto dal Ministero dell'istruzione e del merito con bando del 6.12.2023.

La ricorrente procedeva alla compilazione della domanda di partecipazione tramite l'apposita piattaforma informatica, avuto riguardo ai posti messi a concorso per la Regione Calabria su posto ordinario, classe di concorso A026.

Per quanto di interesse in questa sede, nel compilare della domanda, la ricorrente ha altresì precisato di godere della riserva del 30% dei posti per i c.d. "triennalisti",

in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 9, del D.M. n. 206/2023, secondo cui: “I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione e per ciascuna tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124”.

L'odierna ricorrente, nel compilare la domanda telematica, a causa di un malfunzionamento dell'interfaccia web, non riusciva ad inserire tra i titoli di servizio gli anni di attività svolta presso istituti paritari (mancava il flag nel menù a tendina).

La ricorrente, pertanto, si vedeva costretta a dichiarare tale parte di titoli in suo possesso nella sezione “note” piuttosto che in quella relativa ai “*titoli di servizio validi ai fini dell’accesso*”.

Tale soluzione, per come anticipato, si rendeva necessaria stante l'impossibilità di compilare l'apposito menù a tendina, predisposto per la dichiarazione dei titoli, per via di un blocco grafico della funzione che ne inibiva l'utilizzo.

Pertanto, in un primo tempo, la Dott.sa Ardissonne compilava correttamente la domanda di partecipazione indicando i titoli negli spazi dedicati, ma concludeva la procedura nelle more del malfunzionamento della piattaforma, indicando nel campo “note” gli ulteriori titoli di servizio prestati presso istituti paritari tra il 2015 ed il 2020.

Orbene, detti ultimi titoli, ai sensi di quanto previsto nell'allegato B del D.M. n. 206/2023, erano senz'altro valutabili ed avrebbero determinato l'attribuzione di 2 punti per ciascun anno, attesa la lettera della *lex specialis*, la quale alla sez C1 “*titoli di servizio*”, dispone il riconoscimento di “punti 2 per ciascun anno di servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si procede alla valutazione, nelle scuole del sistema nazionale di istituzione”.

All'esito delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli, la Dott.sa Ardissonne conseguiva il punteggio complessivo di 197,50, di cui 23,5 per la valutazione dei titoli, quest'ultimi computati, tuttavia, senza considerare i cinque anni di servizio

svolti presso l'istituto paritario "Giovanni Paolo II" di Gioia Tauro (RC) che, in base a quanto previsto dall'allegato B al D.M. 206/2023, le avrebbero consentito di conseguire ulteriori 10 punti ed un punteggio complessivo di **207,50** (punteggio che avrebbe consentito alla ricorrente di risultare vincitrice della procedura senza ricorrere alla riserva dei posti).

Avuta contezza della mancata attribuzione del predetto punteggio, la deducente sollecitava vanamente la rivalutazione al competente Ufficio Scolastico Regionale. All'esito della pubblicazione della graduatoria definitiva, le veniva confermato il punteggio di 197.50 e, al contempo, l'ultimo candidato vincitore conseguiva il punteggio complessivo di 154,00, mentre l'ultimo candidato che non godeva di riserve conseguiva il punteggio complessivo di 204,75.

Al netto delle modalità con le quali è stata predisposta la graduatoria, potrà evidenziarsi con certezza che, con gli ulteriori 10 punti relativi agli anni di servizio prestati presso la scuola paritaria, la ricorrente si sarebbe certamente collocata tra i vincitori.

Ma vi è di più!

Atteso che la ricorrente godeva dell'anzidetta riserva del 30%, pur senza valutare i 10 punti mancanti, avrebbe dovuto comunque essere inserita nella graduatoria finale, dal momento che l'ultimo candidato riservista vincitore ha conseguito il punteggio di 166,00.

Tale circostanza postula che l'amministrazione abbia irragionevolmente ignorato tanto la dichiarazione dei servizi resi in domanda, tanto quella relativa alla riserva dei posti per i c.d. "triennalisti".

La ricorrente, con nota del 27.08.2024, sollecitata il 26.09.2024, ha altresì richiesto di avere il nominativo e l'indirizzo del controinteressato: tale richiesta è stata riscontrata con un diniego da parte dell'amministrazione (diniego impugnato con apposito ricorso avverso il diniego dell'accesso). Il presente ricorso viene quindi notificato ad uno dei controinteressati collocatosi utilmente nella graduatoria di merito per come integrata dai successivi scorrimenti (risultando impossibile, a causa del comportamento ostativo e illegittimo dell'Ufficio scolastico regionale,

rintracciare il candidato che sarebbe escluso da una eventuale correzione della graduatoria nel senso richiesto dalla ricorrente).

Da ultimo, con decreto n. 32278 del 28.10.2024, è stata rettificata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 6.12.2023 per la classe di A026 – Matematica per la regione Calabria (posti n. 77). Provvedimento questo parimenti illegittimo.

Gli esiti della procedura concorsuale, nonché tutti gli atti ad essa prodromici, sono illegittimi per le seguenti ragioni di

Diritto

I) Violazione dell'art. 10 della *lex specialis*. Eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta illogicità dell'azione amministrativa. Violazione del principio del legittimo affidamento e del *favor participationis*. Violazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione dell'allegato b del d.m. n.206 del 26.10.2023. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97 cost.

Al comma 5, lettera o), dell'articolo 10 del Bando, l'Amministrazione intimata afferma che, nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, il candidato dovrà dichiarare sotto propria responsabilità i titoli valutabili di cui all'Allegato B del Decreto Ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023.

Tale Allegato, che in uno al richiamato D.M. costituisce il *corpus* delle disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami *de quo*, alla lettera C, prevede, per il “servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si procede alla valutazione, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione”, il riconoscimento di n. 2 punti per ciascun anno di servizio.

Alla luce di quanto evidenziato, la Commissione valutatrice avrebbe dovuto assegnare all'odierna ricorrente n. 10 punti, 2 per ciascuno dei 5 anni di docenza svolti presso il Liceo Linguistico Paritario “Giovanni Paolo II” di Gioia Tauro per gli anni scolastici intercorsi fra l'01.10.2015 e il 09.06.2020.

Tuttavia, l'Amministrazione ha ritenuto di non attribuire il relativo punteggio alla ricorrente, sol perché i predetti titoli espressamente dichiarati in domanda non sono stati indicati nell'area ad essi dedicata.

Mancata indicazione che - si ripete - è dovuta ad un malfunzionamento dell'interfaccia web che ha impedito alla ricorrente di flaggare l'apposita voce nel menù a tendina (evenienza questa occorsa anche a molti altri partecipanti) e che la ricorrente ha ritenuto di superare dichiarando il possesso di tali titoli nell'area note della domanda (e quindi indicando in domanda il titolo posseduto).

Giova preliminarmente precisare che la peculiarità dell'avvenimento verificatosi (il blocco grafico delle funzionalità dell'interfaccia) consente di escludere ogni forma di responsabilità della ricorrente per il mancato inserimento dei titoli nell'apposito spazio dedicato. A ciò si aggiunga che i titoli sono stati puntualmente dichiarati e comprovati in domanda.

Pertanto, l'Amministrazione avrebbe potuto (e dovuto) valutare i cinque anni di docenza, dal momento che la ricorrente ne aveva dato precisa indicazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione, avvalendosi della sezione "note" piuttosto che dell'apposito spazio dedicato.

Ed ancora, per una seconda volta, a seguito dell'istanza formulata per ottenere la rivalutazione del punteggio, se solo l'Amministrazione avesse fatto buon governo del principio di buona fede e correttezza, avrebbe potuto (e dovuto) facilmente porre rimedio all'errore di attribuzione commesso, riconoscendo alla ricorrente i punti non assegnati, nel rispetto di quello spirito di reciproca collaborazione che informa l'azione amministrativa, ma che nel caso in esame è certamente venuto meno.

Sul punto, particolarmente attinente si mostra una pronuncia del TAR Napoli, con la quale è stato ribadito un principio largamente condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo il quale: *"la richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto ad una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione che devono improntare l'azione della p.a., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici"* (Sent. n.1000/2020, Tar Campania - Napoli).

Si rammenta, inoltre, che in corretta applicazione dell'art. 6 della legge 241/90, il mero errore formale relativo alle dichiarazioni non può determinare *ex se* la

mancata valutazione dei titoli, imponendo piuttosto all'Amministrazione di esercitare il c.d. dovere di soccorso.

Nel caso di specie, come visto, la ricorrente non ha omissso la dichiarazione dei titoli, ma per fatto ad essa non imputabile li ha inseriti in uno spazio neutro che il sistema di attribuzione automatico del punteggio non ha valorizzato e che l'Amministrazione ha seguitato ad ignorare anche in fase di revisione delle graduatorie.

Nel caso in esame, il sol fatto di aver indicato i titoli conseguiti in una casella diversa da quella prestabilita (per di più a causa di circostanze non imputabili alla candidata) non avrebbe dovuto determinare alcuna conseguenza negativa per il partecipante, dovendo in tal caso intervenire la tutela all'affidamento serbato nei confronti dell'amministrazione, che impone comunque di valutare tutto quanto dichiarato nella domanda, nel rispetto del principio del *favor participationis*.

È noto agli scriventi che, con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.

Nondimeno, nel caso di specie, la tutela che la ricorrente invoca non confligge con il principio di autoresponsabilità, atteso che essa ha dichiarato i titoli (dimostrandosi diligente), ma non ha potuto inserirli nello spazio apposito per ragioni di ordine tecnico alla stessa non imputabili.

Nessun soccorso sarebbe dunque servito, ma solo l'analisi competa della domanda di partecipazione da parte dell'Amministrazione.

Pertanto, alla ricorrente andavano riconosciuti ulteriori 10 punti.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che: *“specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)”* (cfr. TAR Emilia-Romagna, sez I, 17 maggio 2022, n. 416).

Ciò detto, occorre altresì rilevare che l'esigenza di bilanciamento tra il suddetto dovere dell'amministrazione di regolarizzazione documentale, come previsto dall'art. 6 della l. n. 241/90, e il principio della *par condicio* tra i partecipanti alla procedura concorsuale, postula la necessità di distinguere il concetto di integrazione da quello di regolarizzazione.

Il discrimine tra i due aspetti si coglie sul versare oggettivo, posto che l'integrazione incide sul contenuto sostanziale della domanda e come tale potrebbe risolversi in un effettivo *vulnus* del principio di pari trattamento tra i concorrenti, mentre la seconda sul contenuto formale (come nel caso di specie, ove i titoli sono stati dichiarati, ma nel “posto sbagliato” per cause non imputabili alla candidata). In disparte le precedenti considerazioni, con riferimento al malfunzionamento della piattaforma, che ha di fatto impedito alla ricorrente la corretta compilazione della domanda, si precisa che in materia di procedura concorsuali telematiche, le conseguenze degli esiti anormali del sistema non possono comunque andare a detrimento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico, nonché i principi di *par condicio* e di *favor participationis*.

Dalla natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della Pubblica Amministrazione *“discende, infatti, il corollario dell'onere per quest'ultima di doversi accollare il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale, essendo evidente che*

l'agevolazione che deriva alla P.A. stessa, sul fronte organizzativo interno, dalla gestione digitale dei flussi documentali, deve essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio” (TAR Lecce, 10.06.2019 n. 977; TAR Milano, I, 9.1.2019, n. 40)

Tale orientamento ha trovato largo accoglimento nella giurisprudenza amministrativa e pienamente in linea si mostra anche l'orientamento del Tar Lazio, per il quale: *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”* (cfr. Tar Lazio III bis n.08312/2016).

Peraltro, l'utilizzo delle tecnologie informatiche nella presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici è un tema che ha visto di recente impegnato anche il Consiglio di Stato, che chiamato a rendere un parere sullo schema di regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 487 del 09.05.1994, ha affermato, con riferimento all' articolo 3 del Decreto, rubricato “Bando di Concorso”, che la predetta norma è stata oggetto di osservazioni *“per l'omessa previsione di meccanismi idonei a evitare e/o ridurre il contenzioso connesso all'utilizzazione di tecnologie informatiche nella presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi della p.a.”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. cons. per gli atti normativi, ad. sez. 04.04.2023).

Ne consegue che, allo stato attuale, in assenza di strumenti idonei ad evitare l'insorgere di problematiche di tipo informatico e di meccanismi atti ad oggettivizzare e a rendere fruibili dei “servizi di assistenza di tipo informatico legati alla procedura di presentazione della domanda”, come previsto dal nuovo il nuovo D.P.R. n.82 del 16 giugno 2023, nessun pregiudizio può derivare al concorrente.

Di contro, resta in capo all'Amministrazione il dovere di applicare il principio scandito dall'art. 6 della Legge n. 241/1990, in quanto espressione del principio di

buon andamento e del dovere di collaborazione che informa l'azione amministrativa.

II. Violazione della *lex specialis*. Violazione dell'articolo 13 del d.m. n. 206 del 26.10.2023. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione del d.p.r. n. 487 del 09.05.1994.

In disparte tutto quanto sopra dedotto, l'esclusione della ricorrente dall'elenco dei vincitori si appalesa illegittima per un ulteriore motivo.

a) Invero, la dott.ssa Ardissonne avrebbe dovuto essere inserita in graduatoria anche in assenza dei 10 punti non valutati (comunque da riconoscerle), poiché titolare del diritto di riserva del 30%, riconosciuto ai c.d. "triennalisti", così come dichiarato nella domanda di partecipazione.

L'art. 13, al comma 9, stabilisce infatti che: *"I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione e per ciascuna tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*.

Orbene, osservando la graduatoria approvata, risulta evidente la violazione delle norme sulla riserva.

La graduatoria di merito è composta da un numero di soggetti pari al numero di posti disponibili previsti dal bando (n. 77 posti) e tiene conto unicamente dei vincitori e non anche degli idonei.

Tra i concorrenti ammessi e dunque presenti in graduatoria, 25 non godono di alcun titolo o diritto di riserva, altri 23 sono titolari del diritto alla riserva del 30% dei posti disponibili ed altri dispongono delle riserve di cui alla legge n. 68/1999 *"norme per il diritto al lavoro dei disabili"* e all'articolo 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare.

Tra i 25 vincitori che non godono di riserva, l'ultimo ammesso ha ottenuto il punteggio di 206,50, posizionandosi al sessantatreesimo posto su 77 disponibili.

Pertanto, come si è già avuto modo di spiegare, la ricorrente l'avrebbe superato se l'amministrazione non avesse ingiustamente omesso la valutazione dei 10 punti. Quanto invece ai 23 vincitori titolari del diritto alla riserva del 30%, l'ultimo ammesso ha ottenuto il punteggio di 166,00, posizionandosi in settantacinquesima posizione su 77 posti disponibili.

È evidente allora che la ricorrente, pur senza disporre dei 10 punti non valutati (ma comunque da riconoscerle in ragione di quanto dedotto in precedenza), avrebbe dovuto essere parimenti ammessa alla graduatoria, posizionandosi almeno alla settantacinquesima posizione, avendo conseguito la valutazione finale di 197,50 punti ed essendo titolare del diritto alla riserva del 30% per i c.d. "triennalisti".

b) Sotto un differente profilo, occorre rilevare che vengono inseriti in graduatoria, quali riservisti, anche candidati che per il punteggio conseguito avrebbero avuto diritto a conseguire la vittoria senza beneficiare della riserva.

Pertanto, l'amministrazione non ha definito la graduatoria di merito senza riserva e successivamente individuato tra i candidati restanti coloro i quali godevano di riserva, ma ha definito una graduatoria di merito coprendo i posti riservati con candidati che avrebbero vinto i posti ordinari per ragioni di merito.

Anche sotto sotto questo profilo risulta violato il comma 9 dell'art. 13 del D.M. 206/2023.

Invero, la procedura attraverso la quale individuare l'esatto numero di posti da assegnare ai riservisti e le modalità attraverso le quali inserirli in graduatoria non si prestano ad errori interpretativi.

Si tratta di determinare il 30% dei posti messi a bando ottenendo, così, il numero dei posti da riservare (nel caso di specie 23) e procedere alla loro copertura una volta stilata la graduatoria di merito in ragione del punteggio ottenuto da ciascun candidato, riservando i 23 posti ai primi 23 "triennalisti" presenti in graduatoria dalla 25° posizione in avanti.

È pertanto evidente che, ove la graduatoria fosse stata redatta sulla base di tale naturale e corretto procedimento - insito nella riserva ed idoneo a rendere effettivo tale istituto - la ricorrente sarebbe stata inserita tra i vincitori della procedura.

Domanda cautelare

A riprova della sussistenza del *fumus* si rinvia a quanto già ampiamente evidenziato in narrativa.

Quanto alla sussistenza del *periculum* si aggiunge e specifica quanto segue.

La mancata sospensione del provvedimento impugnato causerebbe un immediato e grave pregiudizio nei confronti della ricorrente, in quanto la stessa si trova, ad oggi, ad un passo dalla scadenza del suo attuale contratto di lavoro, prevista per il 13.12.2024 (come emerge dal documento versato in atti). Lavoro che rappresenta per la ricorrente la sua personale unica fonte di reddito.

Ove l'amministrazione avesse correttamente redatto la graduatoria, la ricorrente – infatti – avrebbe già oggi un posto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito regionale, con conseguente ed evidente soddisfazione delle proprie esigenze professionali e non solo.

**Istanza all'Ill.mo Presidente del Tribunale
per l'accesso in corso di causa ex art. 116 c. 2 cpa**

Atteso che con istanza d'accesso agli atti del 27.08.2024, sollecitata il 26.09.2024, la ricorrente chiedeva di conoscere:

- a) il format della domanda per come risultante dall'interfaccia web del portale unico di reclutamento;
- b) le modalità di redazione della graduatoria finale, con l'esplicitazione delle riserve riconosciute a tutti i singoli candidati che ne hanno goduto;

La superiore istanza non è stata mai riscontrata dal Ministero ed è invece stata riscontrata negativamente dall'USR Calabria con nota prot. n. 29081 del 03.10.2024.

Detta nota USR Calabria negava l'accesso affermando di non poter fornire l'indirizzo pec e di residenza dell'ultimo candidato vincitore della procedura, poiché non era “*tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*” ed ancora, che il trattamento dei dati personali era stato autorizzato dall'interessato solo con riferimento a specifiche procedure;

Quanto alla richiesta di avere copia del format della domanda, affermava che il documento non fosse materialmente esistente né detenuto al momento della

richiesta; Infine, nessun chiarimento veniva fornito sulle modalità di redazione della graduatoria finale.

Avverso il superiore diniego è stato proposto ricorso autonomo, ma con istanza al presidente si ribadisce come il diniego opposto sia assolutamente illegittimo.

Quelli richiesti sono dati e documenti tutti in possesso della p.a. non coperti da alcuna riservatezza e strettamente funzionali alla difesa in giudizio.

Quanto al nominativo del controinteressato è evidente che si tratta di elementi essenziali ai fini della difesa, con riferimento ai quali non può essere opposto alcun diniego tanto più che ciascun candidato ha autorizzato il trattamento dei dati personali ai fini della procedura concorsuale e, quindi, anche delle conseguenze ad essa.

Quanto al format della domanda, la parte ricorrente intende esclusivamente prendere visione del documento, anche in formato digitale per comprovare presso l'amministrazione come fosse possibile inserire i dati nell'area note e quale fosse stato il problema tecnico riscontrato in fase di inserimento.

È certo che l'amministrazione detenga il *format*, così come è parimenti certo che detenga una copia anche informatica delle domande compilate. Parimenti l'amministrazione è necessariamente in possesso della una copia della graduatoria che contempli tutti i candidati con l'indicazione per ciascuno dei titoli di preferenza che hanno determinato la loro prevalenza sugli altri candidati, poiché si tratta di un atto preliminare alla pubblicazione della graduatoria finale.

I documenti sopra riportati non sono coperti da segreto alcuno, con riferimento ai quali le giustificazioni addotte a sostegno del diniego si pongono in contrasto palese con l'art. 22 e ss L. 241/90.

Si chiede che Ill.mo ai sensi di quanto disposto dall'art. 116 c. 2 voglia definire tale istanza con ordinanza separata alla sentenza ordinando all'amministrazione l'ostensione o il deposito dei documenti come sopra indicati, oltre che i dati per la notifica ai controinteressati.

Istanza per notifica per pubblici proclami

In ragione dell'elevato numero dei soggetti controinteressati nel presente giudizio e dell'elevata difficoltà di raggiungerli tutti, si chiede che codesto On.le Tribunale

voglia autorizzare parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami, tramite pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente.

Per tutti questi motivi,

si chiede

che l'On.le Tribunale Amministrativo adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia, previa concessione della misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare le ragioni della ricorrente, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare tutti gli atti specificamente indicati in epigrafe, accertando, inoltre, il diritto della ricorrente ad essere inserita nell'elenco dei vincitori.

In via incidentale voglia accogliere in sede camerale l'Istanza ex art. 116 c. 2 per l'accesso ai documenti amministrativi ed in particolare ordinare l'ostensione del format della domanda di partecipazione e l'indirizzo ed i nominativi dei candidati controinteressati, oltre che una copia della graduatoria che contempli tutti i candidati con l'indicazione per ciascuno dei titoli di preferenza che hanno determinato la loro prevalenza sugli altri candidati.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso ricade in materia di pubblico impiego e pertanto paga il contributo unificato in misura ridotta pari ad euro 325,00.

Messina 30 ottobre 2024

Prof. Avv. Gianni Toscano

Prof. Avv. Letterio Donato

LETTERIO
DONATO

Firmato digitalmente
da LETTERIO DONATO
Data: 2024.10.29
12:34:15 +01'00'